

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COMPAGNONI, BENEDETTI, CHIAROMONTE, CINCIARI RODANO** Maria Lisa, **CIPOLLA, COLOMBI, D'ANGELOSANTE, DEL PACE, FUSI, GUANTI, LUSOLI, MAGNO, MAMMUCARI, PEGORARO, PIRASTU, POERIO** e **SEMA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1969

Norme sugli usi civici e sulle università ed associazioni agrarie

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema degli usi civici, che fu al centro di lunghe ed appassionante battaglie politiche e sociali nella seconda metà del secolo scorso e nei primi decenni del nostro secolo, è tutt'altro che risolto. Infatti, è noto, che fin dalla prima legislatura della Repubblica ed in tutte quelle successive sono state prospettate nuove soluzioni con disegni di legge provenienti da gruppi di ispirazione diversa.

Il fatto che numerosi disegni di legge siano stati e sono ancor oggi sottoposti alla attenzione del Parlamento, dimostra di per sé che con la legge 16 giugno 1927, n. 1766, il problema non si può considerare chiuso. D'altra parte anche il Ministro dell'agricoltura, che il 7 novembre 1968 ha presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 293, conferma la necessità di riordinare la legislazione sugli usi civici, anche se la relazione che accompagna lo stesso disegno di legge inizia con una esaltazione, quanto meno inopportuna, della predetta legge n. 1766. Secondo il ministro Sedati

« la legge fondamentale sugli usi civici del 16 giugno 1927, n. 1766, frutto di accurati studi compiuti nei decenni che la precedettero, deve ritenersi, per la sua concezione organica e per la chiara e coerente tutela dei diritti delle popolazioni, complesso normativo di indiscutibile importanza ed eccezionale pregio ».

La verità è che la legge del 1927, come tutta la legislazione agraria del periodo fascista, rappresenta una involuzione rispetto alla precedente tendenza e soprattutto rispetto alle soluzioni rivendicate dalle popolazioni interessate. A maggior ragione tale legislazione è in contrasto con i principi della Costituzione repubblicana.

I numerosi provvedimenti che precedettero la legge n. 1766 del 1927, come è noto suscitavano polemiche politiche molto aspre, ed incontrarono la ferma e decisa opposizione delle popolazioni che difendevano i loro diritti.

« Negli anni dopo il 1880 — scrive Alberto Caracciolo ne' " Il movimento contadino

nel Lazio 1870-1922" — una nuova minaccia pesa sui contadini... Si prepara una nuova legge organica per la liquidazione degli usi civici, già così frequentemente intaccati dalle alienazioni e dalle usurpazioni di singoli ».

Contro le usurpazioni dei grandi proprietari il malcontento delle masse contadine si diffondeva ogni giorno di più, ed esplose spesso in vere e proprie rivolte. Nel Lazio, ad esempio, dove il problema degli usi civici assumeva, ed assume, proporzioni rilevanti, gli stessi grandi proprietari, in contrasto con quelli dell'Italia settentrionale, non erano favorevoli ad una legge che riducesse troppo drasticamente i diritti delle popolazioni e suggerivano cautela.

Molti grandi proprietari preferivano la azione lenta ma di sicuro effetto, quale la corruzione, lo strozzinaggio, gli accordi ambigui, in attesa che maturasse il momento favorevole per colpire. Comunque, le usurpazioni continuarono ininterrottamente sotto la protezione della legge, perchè, come scriveva Domenico Leone, appassionato difensore dei diritti « inalienabili e imprescrittibili » dei contadini: « il tenue compenso per le seguite affrancazioni sembrò un'ironia della legge, che fu legge di classe, perchè fatta a tutto vantaggio dei proprietari ».

Per questo « i contadini ruppero ogni indugio, ricorsero all'invasione della terra su cui vantavano i diritti civici, e spesso senza rivolgersi all'azione dell'autorità giudiziaria ».

Il movimento si estese sempre più negli anni e nei decenni successivi. Soltanto nel Lazio, dal 1900 al 1905 si ebbero oltre 100 occupazioni di terre per rivendicare l'esercizio degli usi civici.

Lo stesso Giolitti, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, quale Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno, nella seduta del 18 dicembre 1907, fra l'altro, affermava: « Le invasioni di terra si verificarono principalmente nella provincia romana. Qui vi erano usi civici su larga scala... ».

Questi diritti civici non sono dunque alienabili per loro natura, perchè non v'è singo-

lo cittadino che abbia diritto di vendere ciò che spetta alla universalità della popolazione. E non sono neppure prescrittibili, perchè a termine del nostro Codice civile, la prescrizione non ha luogo riguardo a quelle cose che non sono in commercio »...

Questi erano i precedenti della legge del 1927, entrata in vigore dopo una sospensione delle legittimazioni che si era protratta per quasi un ventennio e che si era resa necessaria di fronte al movimento contadino che nel frattempo si era organizzato in « leghe ».

L'avvocato Cervati, uno dei maggiori studiosi degli usi civici, ha affermato: « la legislazione vigente del 1924-1927 può considerarsi una riorganizzazione della elaborazione legislativa e giurisdizionale posteriore alla eversione delle feudalità — di cui accolse i principi e le contraddizioni ».

Infatti, mentre si affermò che tutte le terre gravate da usi civici dovessero essere divise alle popolazioni, poi si attribuì il potere di operare questa divisione attraverso criteri discrezionali che consentirono la pretermissione dei diritti delle popolazioni stesse attraverso l'arbitrio. E se da un lato si affermò la imprescrittibilità dei beni, di cui per estensioni vastissime le popolazioni lamentavano le usurpazioni, dall'altro si consentì di sanare queste usurpazioni con concessioni a danno delle popolazioni. Nella legge del 1927 si stabilì la decadenza dei diritti non denunciati, che fu deleteria anche perchè coincise con l'instaurazione delle amministrazioni podestarili, affidate il più delle volte agli stessi possessori dei beni civici.

Dalle numerose azioni di massa portate avanti attraverso le invasioni delle terre usurpate dai grandi proprietari o con ricorsi all'autorità giudiziaria e dalla vastissima letteratura esistente, risulta che, soprattutto oggi, il problema si risolve liberando le terre dei coltivatori diretti da qualsiasi vincolo, e sottoponendo, nel contempo, la grande proprietà ad un severo accertamento allo scopo di revocare le concessioni e le altre operazioni che, notoriamente, hanno dato luogo ad abusi, soprusi, illegittime spogliazioni degli aventi diritto.

Anche se il problema degli usi civici oggi non assume più le proporzioni dei decenni e dei secoli passati, è tutt'altro che trascurabile. Infatti, la consistenza della proprietà collettiva al 31 dicembre del 1947, come si rileva dalla Relazione generale all'inchiesta sulla distribuzione della proprietà fondiaria (pubblicata a cura dell'onorevole Medici dall'INEA nel 1956), è di oltre 3 milioni di ettari, di cui: 1.733.000 ettari nella Regione alpina, 100.000 ettari nell'Appennino settentrionale, 285.000 ettari nell'Appennino centrale, 168.000 ettari nel Lazio, 386.000 ettari nell'Italia meridionale continentale, 341.000 ettari in Sardegna.

Nella stessa « Relazione » si può leggere che: « il problema degli usi civici è ancora oggi, grave ed imponente: grave perchè si esercitano abusi su milioni di ettari di terre che appartengono alle comunità più povere del nostro Paese; imponente perchè riguarda un complesso di oltre 3 milioni di ettari, pari ad un decimo del territorio dello Stato.

Questo patrimonio di pascoli e boschi (che non possono essere frazionati perchè la loro unità è imposta dalla tecnica dello sfruttamento) fornisce un basso rendimento; e ciò non tanto perchè formato da terre povere, quanto perchè oggetto di una disordinata utilizzazione che in molti casi assume aspetti di sconcertante anarchia ».

Per quanto riguarda la situazione nelle diverse regioni, dalla citata inchiesta risulta che:

nella Regione alpina la superficie di 1.733.000 ettari è in gran parte formata da boschi e pascoli e che soltanto 275.000 ettari possono essere assegnati alla coltura agraria;

nell'Appennino settentrionale, si ha una situazione analoga a quella della Regione alpina, mentre nell'Appennino centrale 275 mila ettari non sono ancora classificati, 11.881 sono stati classificati come boschi e pascoli e 758 come seminativi;

nel Lazio, 39.244 ettari sono stati attribuiti alle terre pascolive e boschive e 21.302 a quelle delle terre seminate; il resto — 107.662 ettari — non è stato ancora classificato;

nell'Italia meridionale, gli ettari attribuiti alla categoria delle terre seminate non superano i 50.000, gli altri sono adibiti a pascolo, mentre le questioni demaniali continuano a creare un ambiente di insane incertezze, che paralizza qualsiasi iniziativa. Qui il mondo feudale ha continuato a vivere anche dopo che la legge ne aveva decretato la fine.

La questione demaniale, sostenne il Rossi Doria nel 1944 al Convegno di studi meridionalistici, riaffiora — come se nulla fosse avvenuto in precedenza — ogni qualvolta le masse contadine entrano in movimento, e riaffiora sempre per le stesse terre, sia o non sia avvenuta la liquidazione degli usi civici, siano o non siano state fatte le quotizzazioni, si siano o no trasformati i beni comunali da demaniali in patrimoniali; è la coscienza incancellabile di una spoliazione avvenuta e non dimenticata, di un gran torto subito », perchè « la proprietà borghese è l'eredità della proprietà feudale; è la coscienza che la terra, per diritto originario, primitivo, è della popolazione, è di tutti ».

La situazione ancora oggi esistente nel settore degli usi civici dimostra chiaramente che non solo non si sono eliminate le ingiustizie del passato, ma, addirittura, se ne sono commesse di nuove, spesso, ancora più gravi e scandalose.

Pertanto, il meno che si possa dire è che i commissariati si sono rivelati uno strumento incapace a risolvere la complessa questione degli usi civici. Riserve e critiche, a volte anche severe, all'operato dei commissariati sono state espresse da amministrazioni comunali e provinciali, da tecnici, da studiosi, da associazioni sindacali e professionali. A tale proposito, il Cervati, commentando il disegno di legge n. 293 del Ministro dell'agricoltura, ha osservato: « circa gli organi da incaricare dei relativi procedimenti, occorre adottare criteri nuovi, di fronte non tanto ai dubbi di incostituzionalità, quanto alla constatata dispersione e paralisi di tutti i procedimenti commissariali ». Il Consiglio provinciale di Catanzaro, ad esempio, il 21 giugno 1969, a conclusione di un dibattito sulla materia, ha fatto voti affinché: « nella previsione di una

sollecita istituzione delle regioni... I poteri amministrativi e riorganizzativi dei beni e delle associazioni agrarie siano trasferiti alle regioni», ed ha auspicato «che gli attuali poteri giurisdizionali dei commissari, nel rispetto dei principi costituzionali, passino alla Magistratura ordinaria, con l'istituzione, presso i tribunali e le corti d'appello, di sezioni specializzate per la materia degli usi civici, aventi fra i propri componenti i rappresentanti degli enti locali e dei singoli sindacati delle categorie lavoratrici della terra».

Fra le tante iniziative che hanno avuto luogo nelle diverse località interessate e che testimoniano l'importanza che ancora oggi il problema riveste, deve essere citata quella del 25 maggio 1969, ad Allumiere, dove, per iniziativa dell'Amministrazione comunale e dell'Università agraria, si sono riuniti amministratori di enti agrari, consiglieri comunali e provinciali, tecnici e dirigenti sindacali, con la partecipazione dei diversi parlamentari. L'orientamento scaturito dal Convegno di Allumiere si muove nella direzione del superamento dei Commissariati e di una profonda riforma della legislazione sugli usi civici.

Infatti, è stato affermato unanimemente che i patrimoni gestiti dalle università agrarie, ad esempio, ed il complesso delle terre gravate da uso civico costituiscono ancora oggi una remora alle trasformazioni economiche e al progresso sociale. Il fatto, non imputabile certamente agli amministratori degli enti che hanno sempre combattuto contro il permanere delle tendenze in atto e per l'inserimento delle terre collettive in un processo generale di ristrutturazione dell'agricoltura, è attribuibile soprattutto alle carenze legislative ed alla mancanza dell'intervento pubblico.

La legislazione vigente, varata in epoca di oppressione della libertà e delle aspirazioni democratiche dei lavoratori, è incapace, con i meccanismi complessi ed onerosi su cui si fonda, di assicurare la necessaria snellezza alla procedura per liberare le terre dai vecchi gravami fondiari e renderle pienamente disponibili al godimento degli aventi diritto.

Infatti, sono tuttora pendenti davanti alla Magistratura del commissariato degli usi civici, lunghe e non ancora concluse vicende giudiziarie alle quali molto spesso si rinuncia per l'alto costo che ne deriva alle popolazioni.

Pertanto, emerge l'improrogabile esigenza politica e sociale di una legislazione nuova che possa assicurare la rapida conclusione di tutte le vertenze aperte, di tutte le decennali contestazioni nella linea del superamento della vecchia proprietà fondiaria, per una conveniente utilizzazione delle terre di uso civico da parte degli enti agrari e delle popolazioni interessate. La dimensione stessa delle terre tuttora indivise crea le condizioni più favorevoli per lo svolgimento di compiti imprenditoriali nel campo agricolo, trasformando le università agrarie in enti dotati di potere nella programmazione, coordinati con gli enti di sviluppo agricolo e con la Regione. Soprattutto nell'allevamento di bestiame da carne e nella silvicoltura, si possono conseguire importanti risultati, in collegamento con le esigenze di approvvigionamento dei grandi mercati di consumo e con il processo delle trasformazioni industriali.

Perciò si rende necessario attribuire nuovi compiti alle università e alle altre associazioni agrarie, in modo che le stesse possono realizzare, con gli indispensabili investimenti pubblici, le opere di miglioramento fondiario ed agrario sia in forma diretta, sia attraverso la costituzione di cooperative.

La forza e la vitalità, malgrado tutto, dimostrata dalle università e dalle associazioni agrarie, deriva principalmente dalla origine democratica degli organismi che le hanno dirette. L'anacronistica legislazione, la limitatezza dei mezzi finanziari, l'angustia dei compiti, pur avendo compreso i compiti di tali enti, sempre più emarginati dalla vita economica e sociale, non sono riusciti a soffocarli; vive anzi nella coscienza democratica delle popolazioni interessate la opportunità che questi enti non solo siano conservati, ma siano potenziati e resi efficienti con una moderna legislazione e sostenuti finanziariamente dall'investimento pub-

blico. A tale scopo è altresì indispensabile che sia salvaguardata la base elettiva delle università e delle altre associazioni agrarie, per rendere efficace la loro autonomia nell'ambito di uno Stato pluralistico ed articolato.

Allo scopo di porre fine all'attuale stato di cose e al fine di adeguare le attuali norme anacronistiche e superate alle esigenze di sviluppo e di rinnovamento in questo importante settore, l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede la riapertura dei termini per la revisione d'ufficio degli accertamenti, le affrancazioni, le vendite e le concessioni ad eccezione di quelli disposti in favore dei diretti coltivatori.

L'articolo 2 dichiara che i terreni appartenenti a proprietari coltivatori diretti sono liberi dai diritti di uso civico. Per tutti gli altri casi, l'articolo prevede una modifica radicale al sistema di liquidazione. La legge in vigore, come è noto, stabilisce che per tale liquidazione il proprietario deve versare una porzione del fondo che può andare da un ottavo ad un terzo per i terreni gravati da diritti di prima classe, cioè *essenziali* e da un quarto fino a due terzi per i terreni gravati da diritti di seconda classe, cioè *utili* per la popolazione. Ora si propone che una indennità pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, debba intendersi corrispondente ai diritti del proprietario, in modo che l'intero fondo possa essere liberato a favore del Comune.

L'articolo 3 stabilisce le modalità per la determinazione dei canoni da chiunque dovuti, ed una nuova procedura di affrancazione a favore dei coltivatori diretti.

L'articolo 4 disciplina la legittimazione delle occupazioni di terre di origine comune provenienti da liquidazione di uso civico,

appartenenti a comuni o frazioni di comuni, semprechè gli occupatori siano coltivatori diretti, con la procedura prevista dalla legge 22 luglio 1966, n. 607, relativa alla affrancazione dell'enfiteusi. Lo stesso articolo prevede anche che la legittimazione non può in nessun caso essere concessa agli occupatori che non risultino coltivatori diretti, quando si tratti di fondi con un reddito imponibile superiore a lire 10.000.

L'articolo 5 dispone l'assegnazione alle regioni, provincie, comuni ed altri enti locali di diritto pubblico, dei terreni sui quali si esercitano i diritti di uso civico, non suscettibili di conveniente utilizzazione o di trasformazione a coltura agraria.

Agli enti di sviluppo, cui l'articolo 6 demanda le funzioni di delegato tecnico previste dall'articolo 14 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il presente disegno di legge attribuisce compiti di iniziativa e di controllo, precisati in diversi altri articoli.

L'articolo 7 attribuisce alle università e alle associazioni agrarie il diritto di decidere per la gestione comune dei terreni per diverse iniziative agricole, turistiche ed industriali nonchè il diritto delle stesse ai finanziamenti pubblici, ai contributi ed alle agevolazioni.

L'articolo 8 dispone l'inapplicabilità delle norme sugli usi civici alle comunioni familiari vigenti nei territori montani, mentre l'articolo 9 attribuisce le funzioni amministrative, ora esercitate dai commissariati, alle regioni e quelle giuridiche alle sezioni specializzate agrarie.

L'articolo 10 dispone che gli enti di sviluppo, a richiesta degli interessati, possono sostituirsi ai coltivatori diretti nell'azione per l'affrancazione e la legittimazione delle terre da esse possedute.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Revisione delle procedure)

Gli accertamenti, le affrancazioni, le vendite, le concessioni in enfiteusi ed ogni altro negozio giuridico relativi a terre di uso civico effettuati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se abbiano avuto luogo in base a sentenza passata in giudicato, transazione o conciliazione, sono di ufficio soggetti a revisione, ad eccezione di quelli disposti in favore di diretti coltivatori.

I limiti e le scadenze, previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono abrogati.

Art. 2.

(Compensi per la liquidazione)

L'articolo 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è sostituito dal seguente:

« I terreni soggetti ad uso civico, se occupati o comunque appartenenti a proprietari coltivatori diretti, sono liberati dai diritti di uso civico, senza alcun compenso.

In tutti gli altri casi il compenso per la liquidazione dei diritti di cui all'articolo 4 è stabilito in una indennità pecuniaria, in favore del proprietario del fondo, commisurata sulla base del valore del fondo stesso, stabilito a norma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Per i diritti della prima classe l'anzidetta indennità corrisponderà alla metà del valore del fondo, come innanzi determinato, e potrà, secondo la varietà dei casi e delle circostanze, essere elevata sino ai due terzi.

Per i diritti della seconda classe l'indennità corrisponderà ad un terzo del valore del fondo e potrà essere elevata sino al massimo di tre quarti.

L'indennità di cui ai commi che precedono è rateizzata in quindici anni. Sulle rate a scadere è dovuto l'interesse annuo del 3,50 per cento ».

Art. 3.

(Misura dei canoni enfiteutici)

I canoni di natura enfiteutica relativi a terreni di uso civico, da chiunque dovuti, e in qualunque tempo determinati, sono ridotti, se in misura superiore al limite disposto dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Le affrancazioni dei canoni predetti sono regolate, anche per la procedura di affrancazione, dalla stessa legge 22 luglio 1966, n. 607, e possono essere effettuate in qualunque tempo, anche senza l'esecuzione dei miglioramenti, in favore di coltivatori diretti.

Art. 4.

(Legittimazione)

Qualora nelle terre di origine comune o provenienti da liquidazione di uso civico, appartenenti a comuni o a frazioni di comuni, siano avvenute occupazioni, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che gli occupatori siano coltivatori diretti, singoli o associati, e si tratti di terre convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non sono applicabili nei confronti degli occupatori che non risultino coltivatori diretti, quando si tratti di fondi aventi reddito catastale imponibile superiore a lire diecimila.

La legittimazione è disposta dal pretore, con la procedura prevista dall'articolo 2 e seguenti della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Art. 5.

*(Terre non suscettibili
di utilizzazione agraria)*

I terreni sui quali si esercitano gli usi civici e che non sono suscettibili di conveniente utilizzazione o di trasformazione a coltura agraria sono assegnati, previo parere degli utenti, alle regioni, province, comuni ed altri enti locali di diritto pubblico, ai fini della conservazione dei boschi, del rimboschimento, della costituzione e del miglioramento di prati e pascoli, nonché di destinazioni turistiche o industriali. I fini predetti saranno perseguiti attraverso la gestione diretta o gestioni cooperative, sottoposte al controllo degli enti assegnatari e degli enti di sviluppo.

L'assegnazione di cui al precedente comma è attuata con decreto del Presidente della Regione, ove essa sia costituita, e con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, quando essa non sia costituita.

Art. 6.

(Funzioni di delegato tecnico)

Le funzioni di delegato tecnico previste dall'articolo 14 e seguenti della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono demandate, ove esso sia costituito, all'Ente di sviluppo competente per territorio.

Art. 7.

(Università e altre associazioni agrarie)

Le università agrarie e le altre associazioni previste dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, possono, con deliberazione presa dalla maggioranza degli utenti, attuare a fini di interessi generali la gestione comune di tutti o di parte dei terreni posseduti, nella forma della gestione patrimoniale, per destinazioni agrarie, turistiche o industriali, con particolare riferimento alla trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, e potranno beneficiare dei finanziamenti pubblici, dei contributi e delle altre agevolazioni previste per ciascuna delle

predette attività, nonché degli interventi degli enti di sviluppo.

Le destinazioni predette possono essere perseguite attraverso la gestione diretta o attraverso gestioni cooperative costituite tra gli utenti delle associazioni, sottoposte mediante apposite convenzioni al controllo delle università e delle altre associazioni agrarie.

Lo scioglimento delle associazioni può essere unicamente deliberato dagli utenti che ne fanno parte, secondo le norme fissate per le deliberazioni nei rispettivi statuti.

Art. 8.

(Patrimoni delle comunioni familiari)

Le norme sugli usi civici non si applicano alle comunioni familiari vigenti nei territori montani per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, le quali continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini riconosciuti dal diritto anteriore.

Art. 9.

(Funzioni amministrative e giudiziarie)

Le funzioni amministrative previste dall'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono demandate alla Regione.

I commissari regionali agli usi civici proseguiranno in via transitoria nell'esercizio delle funzioni amministrative predette sino ad un anno successivo alla istituzione di ciascuna Regione.

Le funzioni giudiziarie previste dall'articolo 27 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono demandate, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, alle sezioni specializzate agrarie, in prima e seconda istanza.

Art. 10.

(Interventi degli enti di sviluppo)

Gli enti di sviluppo, a richiesta degli interessati, si possono sostituire ai coltivatori diretti che richiedono la legittimazione o

l'affrancazione nello svolgimento ed espletamento delle procedure.

Art. 11.

(Nozione di coltivatore diretto)

Agli effetti della presente legge, sono coltivatori diretti coloro i quali abbiano i requisiti voluti dall'articolo 48, lettera a) della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 12.

(Abrogazione di norme)

Le norme legislative in contrasto con la presente legge sono abrogate.